

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO il Regolamento n. 2014-02 (*Rilevazione dei tassi soglia a fini antiusura ex articolo 207 C.P.*) emanato dalla Banca Centrale, e in particolare l'articolo 8. *Pubblicazione dei tassi soglia*, che prevede il ricorso ad apposita Circolare, pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale, per la comunicazione trimestrale dei tassi soglia ai fini antiusura;

VISTO il Regolamento 2015-03 (*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*) ed in particolare il regime transitorio di cui all'art. 14 comma 4;

VISTE le conformi delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo;

VISTI gli articoli 30, comma 3 dello Statuto della Banca Centrale (Legge. n. 96 del 29 giugno 2005), in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e 14, comma 5 che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale,

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2016-TS1 che entra in vigore in data 1° gennaio 2016.

San Marino, 29 dicembre 2015

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE
Daniele Bernardi

Circolare n. 2016-TS1

**PUBBLICAZIONE TASSI SOGLIA AI FINI ANTIUSURA
VIGENTI NEL PERIODO DI APPLICAZIONE
1° GENNAIO 2016 – 31 MARZO 2016**

1 DEFINIZIONI

a. Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- “**Banca Centrale**”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- “**periodo di applicazione**”: periodo in cui sono in vigore i tassi soglia, comunicati con la presente circolare;
- “**periodo di rilevazione**”: trimestre di riferimento per le segnalazioni inviate dai soggetti segnalanti;
- “**regolamento**”: Regolamento BCSM n. 2014-02 e successive modificazioni;
- “**segnalazione/i**”: rilevazione periodica di informazioni sui tassi medi applicati dai soggetti segnalanti, inviata a BCSM secondo le modalità e i termini da questa definiti ai fini della determinazione dei tassi soglia;
- “**tabella tassi soglia**”: tabella contenente i tassi soglia per il periodo di applicazione inerenti i finanziamenti concessi da banche e società finanziarie, elaborati da Banca Centrale sulla base delle segnalazioni ricevute dai soggetti segnalanti per il periodo di rilevazione (secondo trimestre precedente al periodo di applicazione).
- “**tasso/i soglia**”: i tassi trimestralmente fissati dalla Banca Centrale ai fini di cui all’art. 207 del Codice Penale;
- “**TEGM**”: tasso/i effettivo/i globale/i medio/i.

b. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo di termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

c. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma a. si rinvia alle definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modificazioni, nel REGOLAMENTO e nei Regolamenti 2007-07 e 2011-03.

2 PUBBLICAZIONE DEI TASSI SOGLIA

a. Per il PERIODO DI APPLICAZIONE 1° gennaio 2016 – 31 marzo 2016 i TASSI SOGLIA sono quelli indicati nella TABELLA TASSI SOGLIA di seguito riportata, calcolati sulla base dei Tassi Effettivi Globali applicati da banche e società finanziarie e in applicazione dei criteri descritti agli articoli seguenti.

TASSI SOGLIA AI FINI DEL REGOLAMENTO N. 2014-02 (EX ART.207 C.P.)

periodo: 01/01/2016 - 31/03/2016

finanziamenti concessi da: **BANCHE e SOCIETÀ FINANZIARIE**

CATEGORIA OPERAZIONI		Tassi soglia su base annua %	Tassi soglia maggiorati per mora %	Tassi soglia su base annua %	Tassi soglia maggiorati per mora %
		Classi di importo		Classi di importo	
1	Aperture di credito in c/c bancario	0 - 5.000		> 5.000	
1.a	Aperture di credito in c/c bancario assistite, integralmente o parzialmente, da garanzia reale o prestate da soggetto autorizzato ai sensi della LISF	17,23	19,86	13,44	16,07
1.b	Aperture di credito in c/c bancario non assistite da garanzia reale o prestate da soggetto autorizzato ai sensi della LISF	17,51	20,14	14,76	17,38
1.c	Aperture di credito in c/c bancario non affidato sul quale si sono verificati passaggi a debito	0 - 1.500		> 1.500	
		26,37	28,47	19,75	22,38
2	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale	0 - 50.000		> 50.000	
		12,94	15,57	10,86	13,48
3	Credito personale	0 - 15.000		> 15.000	
		16,93	19,56	12,67	15,29
4	Credito finalizzato	0 - 5.000		> 5.000	
		22,12	24,60	16,22	18,85
5	Factoring	0 - 50.000		> 50.000	
		10,93	13,55	8,69	11,31
6	Leasing	0 - 25.000		> 25.000	
6.a	Leasing su beni mobili registrati	17,54	20,17	19,23	21,85
6.b	Leasing su beni immobili	0 - 200.000		> 200.000	
6.b.1	a tasso fisso	9,59	12,21	9,59	12,21
6.b.2	a tasso variabile	10,93	13,55	9,66	12,28
6.c	Leasing strumentali su beni mobili diversi e su beni immateriali	0 - 25.000		> 25.000	
		14,39	17,01	9,89	12,51
7	Mutui	0 - 200.000		> 200.000	
7.a	Mutui concessi a FAMIGLIE	0 - 200.000		> 200.000	
7.a.1	a tasso fisso	8,50	11,13	8,50	11,13
7.a.2	a tasso variabile	9,34	11,96	7,69	10,31
7.b	Mutui concessi a UNITA' PRODUTTIVE	0 - 200.000		> 200.000	
7.b.1	a tasso fisso	8,50	11,13	8,50	11,13
7.b.2	a tasso variabile	7,54	10,16	7,54	10,16
8	Prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio o pensione	0 - 5.000		> 5.000	
8.a	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	19,25	21,88	17,74	20,36
8.b	Prestiti contro cessione del quinto della pensione	19,25	21,88	17,74	20,36
9	Credito revolving e con utilizzo di carte di credito	0 - 5.000		> 5.000	
		24,44	26,54	20,96	23,59
10	Altri finanziamenti	0 - 25.000		> 25.000	
10.a	Altri finanziamenti concessi a FAMIGLIE	14,47	17,09	10,76	13,39
10.b	Altri finanziamenti concessi a UNITA' PRODUTTIVE	13,28	15,91	10,68	13,31

3 DETERMINAZIONE DEI TASSI SOGLIA

a. I TASSI SOGLIA sono determinati da BANCA CENTRALE secondo le modalità previste all'articolo 19 del REGOLAMENTO e di seguito riepilogate con l'indicazione dei criteri applicativi necessari per la determinazione in dettaglio dei medesimi:

- ai sensi del comma 4, primo alinea, BANCA CENTRALE, ai fini di un ampliamento della base informativa per la determinazione dei TASSI SOGLIA, ha esteso la deroga di cui al comma 3 del citato articolo, eliminando la distinzione tra TASSI SOGLIA applicabili alle sole banche e TASSI

SOGLIA applicabili alle sole società finanziarie. I TASSI SOGLIA pubblicati sono pertanto comuni ad entrambe i comparti di soggetti segnalanti (banche e società finanziarie);

- la base dati di riferimento è stata determinata applicando la media ponderata, in base al numero dei rapporti segnalati, ai TEGM rilevati da banche e società finanziarie per le singole forme tecniche di finanziamento e classi di importo;
- per le categorie di operazioni e classi riportate nella tabella seguente non è stata raggiunta la numerosità minima prevista dal comma 3 dell'art. 19 e in tali casi è stato pertanto utilizzato per il calcolo del TASSO SOGLIA il tasso effettivo globale medio analogo rilevato nell'ambito del sistema creditizio italiano per analoga forma tecnica e classe di importo;

CATEGORIA OPERAZIONI		Classi di importo	
5	Factoring	0 - 50.000	> 50.000
6.b.1	Leasing su beni immobili a tasso fisso	0 - 200.000	> 200.000
6.c	Leasing strumentali su beni mobili diversi e su beni immateriali	0 - 25.000	> 25.000
7.a.1	Mutui concessi a FAMIGLIE a tasso fisso	0 - 200.000	> 200.000
7.b.1	Mutui concessi a UNITA' PRODUTTIVE a tasso fisso	0 - 200.000	> 200.000
7.b.2	Mutui concessi a UNITA' PRODUTTIVE a tasso variabile	0 - 200.000	> 200.000
8.a	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	0 - 5.000	> 5.000
8.b	Prestiti contro cessione del quinto della pensione	0 - 5.000	> 5.000
9	Credito revolving e con utilizzo di carte di credito	0 - 5.000	> 5.000

- con riferimento al comma 4, secondo alinea, dell'art. 19, i TEGM rilevati da banche e società finanziarie sammarinesi non sono stati rettificati per tener conto di variazioni intervenute nei tassi di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in quanto gli stessi si sono mantenuti stabili nel periodo intercorrente tra il trimestre di rilevazione dei TEGM e quello di applicabilità dei TASSI SOGLIA;
- la determinazione dei TASSI SOGLIA è avvenuta secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 2 del REGOLAMENTO, fermo restando l'unificazione dei due comparti sopra descritta.

4 DETERMINAZIONE DEI TASSI SOGLIA AI FINI ANTIUSURA PER IL CASO DEGLI INTERESSI DI MORA

a. I TASSI SOGLIA per il caso degli interessi di mora sono stati determinati secondo le modalità previste all'articolo 20 comma 1 del REGOLAMENTO e coerentemente al periodo transitorio di cui all'art. 14 comma 4 del Regolamento n. 2015-03, di seguito riepilogate in dettaglio:

- somma fra la media ponderata dei TEGM, calcolata come sopra descritto, e la maggiorazione rilevata statisticamente nel sistema creditizio italiano¹, considerato che nel PERIODO DI RILEVAZIONE la base dati rilevata dal sistema creditizio sammarinese non presenta sufficienti garanzie di significatività sul piano statistico;
- applicazione delle medesime maggiorazioni previste all'articolo 19 comma 2 del REGOLAMENTO alla somma descritta al primo alinea.

¹ Pari a 210 punti base, così come riportata nel documento "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura", pubblicato da Banca d'Italia in data 3 luglio 2013.